



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 091 del 14.06.2010

OGGETTO: Convenzione transattiva stipulata tra il comune di Greve ed altri comuni ai rogiti del notaio Cambi in data 29.10.2008 Rep. 14630.
Approvazione bozza ATTO DI RETTIFICA CATASTALE di alcune particelle catastali in oggetto.

L'anno duemiladieci e questo dì quattordici del mese di giugno alle ore 16,15 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- che con atto del Dott. Aloigi Luciano, Segretario Generale del Comune di Greve in Chianti, in data 23 ottobre 1991 Rep. 2837, la SACCI S.p.A. con sede in Roma - Via G. B. De Rossi n° 22 con codice fiscale 0364115000, mediante il suo Procuratore Dott. Serafini Sauli Raffaele nato a Firenze il 07.11.1937, costituiva a favore del Comune di Greve in Chianti il diritto di superficie su terreno di sua proprietà contraddistinto a Catasto Terreni di detto Comune nel F° di mappa 74 dalle p.lle 41/b – 27/b – 27/c – 27/d – 1000/b – 1000/c nonché su fabbricato di sua proprietà all'interno dello stabilimento, ivi contraddistinto nel F° di mappa 74 p.lla 27;

- con atto del Notaio Riccardo Cambi del 30 luglio 2008 Rep. 14408 si procedeva alla sottoscrizione di atto di rettifica e conferma fra SACCI - S.p.A. ed il Comune di Greve in Chianti in quanto le particelle indicate nell'atto Aloigi, non avevano pieno e completo riscontro con la mappa del catasto;

- che con detto atto del Notaio Cambi la corretta individuazione delle particelle concesse in diritto di superficie al Comune di Greve in Chianti risultava come segue:

- a) le aree iscritte al Catasto Terreni erano rappresentate nel F° di mappa 74 dalle p.lle: 321 di mq. 1080 - 324 di mq. 100 - 326 di mq. 235;
- b) la porzione di fabbricato con le sue aree di pertinenza era rappresentata a Catasto Fabbricati nel F° di mappa 74 dalle p.lle 191 sub. 501 e 203 sub. 502;

- che a seguito dell'intervento di ristrutturazione ed ampliamento operato dal Comune di Greve in Chianti sull'immobile individuato nel F° di mappa 74 dalle p.lle 191 su. 501 e 203 sub 502 veniva predisposto l'aggiornamento catastale con la presentazione all'Agenzia del Territorio di Firenze del Tipo Mappale approvato dall'Agenzia del Territorio in data 06/10/2008 con Prot. n. 2008/fi0401331, seguito dalla presentazione di denuncia di variazione per ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, assunta dal predetto Ufficio in data 13/10/2008 con Prot. FI0414819;

- che a seguito dell'aggiornamento catastale di cui sopra, il fabbricato con le sue aree di pertinenza risultava individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Greve in Chianti nel F° di mappa 74 dalla particella 191 sub 503 con unita la p.lla 203 sub 505 – cat. D/1 – Via di Testi piano T-1-2-3-4 - rendita catastale € 25540;

- che con atto di convenzione transattiva ai rogiti Notaio Cambi in data 29/10/2008 Rep. 14630 Registrato a Firenze il 17/11/2008 al n. 12166 serie 1T, sottoscritto fra i Comuni di Greve in Chianti, Impruneta, Scandicci, San Casciano Val di Pesa, Bagno a Ripoli e Tavarnelle Val di Pesa, i suddetti Comuni procedevano, fra l'altro, alla ripartizione della titolarità della proprietà superficaria degli immobili e degli impianti del gassificatore di Testi ed alla conferma del contenuto della convenzione, a suo tempo stipulata, che concedeva la gestione e la disponibilità degli impianti a SAFI S.p.A.;

- che la descrizione catastale del fabbricato con le sue pertinenze scoperte su cui insistevano gli impianti, così come riportata nell'atto del notaio Cambi del 29/10/2008 al comma "Identificazione catastale", risultava inesatta in quanto il bene veniva così identificato:

"foglio di mappa 74 p.lla 191 sub. 501 e 203 sub. 502 – cat. D/1 – Via di Testi piano T e 1° - rendita catastale proposta Euro 23.646,00",

anziché con i corretti identificativi catastali:



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

“foglio di mappa 74 p.lla 191 sub. 503 con unita la p.lla 203 sub. 505 – Cat. D/1 – Via di Testi piano T – 1°- 2°- 3°- 4° - rendita catastale € 25.540,00”,
derivati dalla denuncia di variazione assunta dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 13/10/2008 con Prot. FI0414819;

Considerato che la denuncia di variazione catastale del fabbricato presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze era già in atti a far data dal 13/10/2008, antecedente alla stipula della Convenzione Transattiva del 29/10/2008;

Vista la bozza allegata al presente atto, con oggetto ATTO DI RETTIFICA CATASTALE, predisposta dal notaio Cambi allo scopo di correggere il mero errore materiale riguardante la trascrizione di alcune particelle catastali come descritto nei precedenti capoverso;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, commi 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica;

Dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non contiene impegni di spesa né diminuzioni di entrate;

Con n. 8 voti favorevoli;

DELIBERA

- di approvare la bozza allegata al presente atto, con oggetto ATTO DI RETTIFICA CATASTALE, predisposta dal notaio Cambi allo scopo di correggere il mero errore materiale riguardante la trascrizione di alcune particelle catastali riportata nel citato atto Cambi del 29/10/2008 al comma “Identificazione catastale” con l'indicazione dei corretti identificativi catastali quali risultano dalla denuncia di variazione del 13/10/2008 che sono: "Foglio di mappa 74 p.lla 191 sub. 503 con unita la p.lla 203 sub. 505 – Cat. D/1 – Via di Testi piano T – 1°- 2°- 3°- 4° - rendita catastale € 25.540,00";

- di dare mandato all'arch. Mila Falciani di sottoscrivere l'ATTO DI RETTIFICA CATASTALE, predisposta dal notaio Cambi allo scopo di correggere il mero errore materiale riguardante la trascrizione di alcune particelle catastali riportate nell'atto a rogito del notaio Cambi del 29/10/2008, in rappresentanza dell'Ente;

- riconfermare ogni altra premessa e pattuizione riportata nell'atto Cambi più volte citato.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 8 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

MB/mb

ss



Repertorio n.

Fascicolo n.

=====

ATTO DI RETTIFICA CATASTALE

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci e questo giorno sedici del mese di giugno

16 giugno 2010

in Bagno a Ripoli, Via R. P8izzi n. 42 nel mio studio.

Innanzi a me Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono comparsi:

-

non in proprio ma quale dirigente nominato con provvedimento sindacale n. 13 del 31 dicembre 2009 Responsabile del Servizio 4 Sviluppo del Territorio del **COMUNE DI GREVE IN CHIANTI**, con sede in Piazza Matteotti n. 8, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 01421560481, autorizzata a quest'atto in forza degli artt. 28 e 43 dello Statuto Comunale, del Regolamento degli Uffici e Servizi di detto Comune nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 29 marzo 2004 n. 31;

-

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale dirigente nominato con provvedimento del sindaco n. 48 del 16 aprile 2008 Responsabile del Servizio Affari Generali del **COMUNE DI IMPRUNETA** con sede in Impruneta, Piazza Buondelmonti n. 41, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 80011430487 munito dei poteri per quest'atto in forza del disposto del Decreto 267/2000 e del Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici di detto Comune, nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 20 settembre 2004 n. 97;

-

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita' di Dirigente nominato con provvedimento sindacale del 12 aprile 2007 prot.n. 14563 Responsabile del Settore Affari Legali e Patrimonio del **COMUNE DI SCANDICCI** con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 00975370487, munito dei poteri per quest'atto in forza del disposto del Decreto 267/2000, del Regolamento di Organizzazione del Comune nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2004 n. 34;

-

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita' di Dirigente nominato con decreto del Sindaco del 20 giugno 2007 n. 7 Responsabile del Servizio Affari Generali e delle Entrate del **COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA** con sede in San Casciano in Val di Pesa, Via Machiavelli n. 56, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 00793290487 munito dei poteri per quest'atto in forza del Decreto Lgs. n. 267/2000, dello Statuto comunale e del Regolamento di Organizzazione nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2004 n. 53;

-

la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita' di Direttore Generale dell'Amministrazione Comunale del **COMUNE DI BAGNO A RIPOLI** con sede in Bagno a



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Ripoli, Piazza della Vittoria n.1, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 01329130486 nominata con provvedimento del Sindaco n. 78 del 28 giugno 2006, munita dei poteri per quest'atto in forza del disposto del Decreto Lgs. 267/2000, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 22 aprile 2004 n. 59;

-

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualita' di Dirigente nominato con provvedimento del Sindaco in data 31 dicembre 2007 n. 96/2007/AS Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del **COMUNE DI TAVARNELLE IN VAL DI PESA** con sede in Tavarnelle in Val di Pesa, Piazza Matteotti n. 9, ove domicilia per la carica, cod.fisc.n. 01216860484 munito dei poteri per quest'atto in forza del disposto del Decreto Lgs. 267/2000, del Regolamento Comunale di Organizzazione e del vigente statuto nonche' in forza della delibera assunta dal Consiglio Comunale in data 26 aprile 2004 n. 36.

Io Notaio sono certo dell'identita' personale dei comparenti, i quali

premettono quanto segue.

- con deliberazione del Consiglio Regionale in data 22 novembre 1988 pubblicata nel BURT N. 1 del 4 gennaio 1989 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 65/84 il "Piano di Organizzazione dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti e dei Fanghi" del Bacino VI a, VI b, VII e VIII quota parte in Provincia di Firenze che prevedeva la realizzazione di un sistema integrato di impianti secondo criteri rivolti al massimo recupero di rifiuti, di materiale e di energia a servizio dei vari comuni della Provincia;
- tale sistema e' costituito da vari impianti tra cui un impianto di selezione e compostaggio posto in Comune di Sesto Fiorentino, localita' Case Passerini, un impianto di gassificazione di combustibile derivato da rifiuti solidi urbani, posto in Comune di Greve in Chianti, loc. Testi e da vari impianti dislocati nel territorio di vari Comuni per trasferimento di rifiuti solidi urbani, di cui uno in Comune di San Casciano in Val di Pesa in localita' "Sibille";
- che tale piano e' stato suddiviso in zone ed e' articolato appunto per aree geografiche;
- in particolare i Comuni comparenti sono direttamente interessati all'attuazione della "Zona sud" di detto piano riferito all'intera area fiorentina ricomprensente, tra gli altri, gli impianti di Testi e di Sibille;
- che con atto a mio rogito ricevuto in data 29 ottobre 2008 rep. 14630/5154 registrato a Firenze 2 il 17 novembre 2008 al n. 12166 e trascritto alla Conservatoria di Firenze il 18 novembre 2008 al n. 32948 r.p., che si intende qui integralmente riportato e trascritto, i Comuni comparenti hanno proceduto a far risultare il loro diritto di comproprietà' superficaria su detti impianti secondo criteri di ripartizione della titolarità' dei diritti reali fondati in parte sulla misura dei finanziamenti effettuati da ciascuno a favore del Comune di Greve quale titolare fiduciario dell'impianto ed in parte sulla misura dell'utilizzo che ogni Comune interessato fa di detto impianto, misura determinata dalla popolazione residente nei vari Comuni;
- che in particolare, anche in via transattiva, i comparenti hanno fissato le rispettive quote di comproprietà' superficaria arrotondate come segue:
 - Comune di Bagno a Ripoli 20,96%
 - Comune di Greve in Chianti 11,17%
 - Comune di Impruneta 10,70%
 - Comune di San Casciano in Val di Pesa 11,91%
 - Comune di Scandicci 38,42%
 - Comune di Tavarnelle 6,84%
- che con il medesimo atto il Comune di Greve in Chianti, con il consenso degli altri enti comparenti che hanno accettato ed acquistato ognuno separatamente, ha trasferito loro le



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

seguenti quote di comproprietà superficaria sui precisati impianti di Testi e di Sibille calcolate sulla base dei criteri sopra esposti e precisamente:

- al Comune di Bagno a Ripoli, la quota di comproprietà superficaria pari al 20,96% (venti virgola novantasei per cento);
- al Comune di Impruneta, la quota di comproprietà superficaria pari al 10,70% (dieci virgola settanta per cento);
- al Comune di San Casciano in Val di Pesa, la quota di comproprietà superficaria pari al 11,91% (undici virgola novantuno per cento);
- al Comune di Scandicci, la quota di comproprietà superficaria pari al 38,42% (trentotto virgola quarantadue per cento);
- al Comune di Tavarnelle, la quota di comproprietà superficaria pari al 6,84% (sei virgola ottantaquattro per cento);
- che in detto atto, i beni immobili costituenti gli impianti di Testi e di Sibille oggetto di trasferimento pro-quota venivano così descritti fisicamente e catastalmente:

"Descrizione dei cespiti

- a) In Comune di Greve in Chianti, località Testi, proprietà superficaria con durata limitata al funzionamento dell'impianto di Testi e comunque non inferiore a 25 anni a partire dal 1991, su aree di terreno e porzione di fabbricato con relative aree di pertinenza costituenti l'impianto di gassificazione denominato "Opera 31";
- b) In Comune di San Casciano in Val di Pesa, località Le Sibille, proprietà superficaria con durata limitata a diciotto anni a partire dal 1999 su aree di terreno per complessivi mq. 4.200 con sovrastanti opere costituenti l'impianto di trasferimento rifiuti solidi urbani.

Identificazione catastale

Al Catasto Terreni di Greve in Chianti i cespiti sub a) sono rappresentati nel foglio di mappa 74, dalle particelle:

- = 321 di mq. 1080 (milleottanta);
- = 324 di mq. 100 (cento);
- = 326 di mq. 235 (duecentotrentacinque)

per quanto riguarda le aree di terreno mentre il fabbricato e relative aree di pertinenza sono rappresentati al Catasto Fabbricati nel foglio di mappa 74, particelle 191 sub. 501 e 203 sub. 502, cat. D/1, via di Testi, piani T-1, rendita catastale proposta Euro 23.646,00.

Al Catasto Terreni di San Casciano in Val di Pesa i cespiti sub b) sono rappresentati nel foglio di mappa 36 dalla particella 235 di mq. 60, fabbricato urbano da accertare e particella 148 di mq. 4.140 fabbricato urbano da accertare.";

- che per mero errore materiale, l'individuazione catastale del fabbricato e relative aree di pertinenza dell'impianto di Testi (facente parte del cespite sub. a) non ha tenuto conto della denuncia di variazione che era stata presentata pochi giorni prima dell'atto per cui a tale data il suddetto impianto non era più individuato come sopra indicato bensì come segue:

- foglio di mappa 74, particelle 191 sub. 503 e 203 sub. 505, Via di Testi piani T-1-2-3-4, categoria D/1, rendita catastale Euro 25.540,00

in forza della denuncia di variazione presentata in data 13 ottobre 2008 e registrata al n. 30083.1/2008 prot. FI0296301;

- che le parti intendono correggere tale errore materiale di individuazione catastale mantenendo inalterato in tutto e per tutto il contratto a suo tempo stipulato a mio rogito in data 29 ottobre 2008 rep. 14630/5154 registrato a Firenze 2 il 17 novembre 2008 al n. 12166 e trascritto alla Conservatoria di Firenze il 18 novembre 2008 al n. 32948 r.p.,

Tutto ciò premesso

quale parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti convengono quanto segue:



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

1) Nel richiamare e confermare integralmente il contratto a mio rogito in data 29 ottobre 2008 rep. 14630/5154 registrato a Firenze il 17 novembre 2008 al n. 12166 e trascritto alla Conservatoria di Firenze il 18 novembre 2008 al n. 32948 r.p., i comparenti danno atto che in esso risulta che il fabbricato e relative aree di pertinenza costituente l'impianto denominato "Opera 31" in Comune di Greve in Chianti, loc. Testi, era rappresentato nel foglio di mappa 74, particelle 191 sub. 501 e 203 sub. 502, cat. D/1, via di Testi, piani T-1, rendita catastale proposta Euro 23.646,00 ma che tale rappresentazione catastale, per mero errore materiale, non era piu' attuale a seguito della denuncia di variazione con procedura DOCFA presentata in data 13 ottobre 2008 e registrata al n. 30083.1/2008 prot. FI0296301 in base alla quale tale fabbricato e aree di pertinenza era invece rappresentato come segue:

- foglio di mappa 74, particelle 191 sub. 503 e 203 sub. 505, Via di Testi piani T-1-2-3-4, categoria D/1, rendita catastale Euro 25.540,00

2) I comparenti con il presente atto, quindi, rettificano a tutti gli effetti il mio precedente rogito in data 2008 correggendo l'errore commesso nella rappresentazione catastale di detto fabbricato come sopra indicato autorizzando il Conservatore dei RR.II. di Firenze a dare idonea pubblicita' al presente atto di rettifica con esonero da responsabilita'.

3) Per quant'altro i comparenti confermano tutti i patti e le clausole del ricordato atto a mio rogito in data 2008 che si intendono qui ripetute e trascritte, senza alcuna modifica.

4) Il presente atto in quanto portante mera rettifica di errore nella individuazione catastale di un bene immobile, e' soggetto ad imposta fissa di registro.

Richiesto io Notaio ...